

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione all'esecuzione fondata su contestazioni inerenti il "merito" del rapporto sostanziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo: inammissibilità

L'opposizione all'esecuzione (ivi compresa l'opposizione preventiva di cui all'[art. 615, primo comma, c.p.c.](#)) che sia fondata su contestazioni inerenti il "merito" del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile (salvo, ovviamente, il caso di vizi del provvedimento che ne inficino la stessa giuridica esistenza). Quelle contestazioni possono infatti essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale, in quanto unica "sede" deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita. E, si badi, di inammissibilità dell'opposizione si tratta (e non già di infondatezza del merito), esattamente come - sempre in applicazione del principio del *ne bis in idem* - è da ritenersi inammissibile un'azione cognitiva che investa fatti in relazione ai quali operi la preclusione del giudicato o per i quali penda già un distinto processo (risolvendosi, infatti, in tale ultimo caso, la declaratoria di litispendenza ex art. 39, primo comma, c.p.c. in una mera pronuncia in rito).

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 13.7.2016, n. 3909

...omissis...

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione spiegata con atto di citazione notificato il 9.09.2015 dalla L. s.n.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 3.08.2015 ad istanza ssssss precetto contenente l'intimazione al pagamento di € 5.003,22, quale somma dovuta a titolo di competenze professionali, oltre interessi e spese, in forza di sentenza n. sss emessa dal Tribunale di Bari in data 22.06.2015 e passata in giudicato.

Segnatamente, con l'atto di opposizione, l'opponente ha eccepito la compensazione del credito vantato dall'opposto con la somma di € 5.000,00 già versata in acconto, prima ancora della formazione del titolo giudiziale azionato, e indebitamente trattenuta dal professionista.

Ha infatti spiegato che la sentenza posta a base del precetto aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in ssssssss per la complessiva somma di € 60.355,82 a saldo delle proprie spettanze professionali; che nell'ambito dello stesso giudizio il professionista aveva riconosciuto di aver ricevuto un acconto di € 5.000,00 per l'opera di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un capannone industriale; che la stessa sentenza, accertando l'inadempimento del professionista in merito a tale specifica prestazione, rigettava la domanda diretta al pagamento del relativo compenso.

L'opposto, costituendosi, ha fatto rilevare che nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo l'opponente non aveva mai contestato nè messo in discussione gli acconti già corrisposti sia per l'opera principale di progettazione e direzione lavori per la realizzazione dell'opificio industriale nella misura di € 5.000,00 sia per la presentazione di DIA per la realizzazione di copertura presso la sede della Lavanderia ssssss misura di € 2.000,00.

Ha quindi dedotto l'insussistenza del contro-credito vantato dall'opponente, l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in sede di opposizione all'esecuzione, ed inoltre il decorso del termine di prescrizione decennale.

Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.

Ciò posto, osserva questo giudice come sia opportuno svolgere anzitutto, in punto di diritto, alcune considerazioni di carattere generale, necessarie al fine di giustificare la decisione nel merito.

Al riguardo si è già avuto modo di evidenziare come, con l'atto introduttivo del presente procedimento di opposizione a precetto, l'opponente abbia sollevato contestazioni concernenti direttamente il rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo giudiziale azionato.

Nondimeno, giova ricordare come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).

In questa prospettiva, la Suprema Corte, ha avuto in più occasioni modo di affermare che "Nel giudizio di opposizione all' esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione" (Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012). "In sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente ovvero quelli attinenti al procedimento stesso di formazione del titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione di esso "(Cass. 26089/2005).

Ciò vale naturalmente anche per la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, "la quale può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la

proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari" (Cass. 24.04.2007 n. 9912 e cfr., ex plurimis, Cass. 16.08.2011 n. 17736 e Cass. 20.04.2009 n. 9347).

Tale principio si ricava, tradizionalmente, dal fondamentale principio del ne bis in idem, di cui è espressione - quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo - la regola della preclusione del giudicato (cfr., sul punto, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; nonché la citata Cass. 28 agosto 1999, n. 9061), nonché - quanto al titolo esecutivo giudiziale provvisorio (come il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ed oggetto di autonoma opposizione) - la regola della litispendenza (parimenti riconducibile al medesimo principio).

Nè potrebbe essere diversamente, atteso che - come opportunamente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. la già citata Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, in motivazione) - è lo stesso sistema dei rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo (alla cui instaurazione, si ricordi, il precetto è pur sempre finalizzato) a presupporre un tale quadro.

Invero, occorre considerare come il processo esecutivo sia teso pur sempre a garantire in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto, sicchè - qualora il titolo esecutivo abbia natura giudiziale - esso integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale cognitiva essendo totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come individuato in quel titolo. Ciò comporta che il processo esecutivo è in rapporto di continuità funzionale rispetto al processo di cognizione (in quanto finalizzato, si ribadisce, alla realizzazione di quanto già è stato accertato in quel giudizio e consacrato nel titolo formato all'esito di esso) e che è assolutamente irretrattabile nel processo esecutivo qualsivoglia accertamento che sia istituzionalmente riservato al processo di cognizione in cui quel titolo è stato formato: attesa infatti l'unitarietà della funzione dello ius dicere (nei suoi profili sia di cognizione, che di esecuzione) vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui far valere la questione nel merito.

Ora, se si tiene conto del fatto che i giudizi di opposizione ad esecuzione (ivi compresa l'opposizione a precetto), pur avendo sicuramente autonomia strutturale rispetto al processo esecutivo in quanto incidenti cognitivi distinti rispetto ad esso, non hanno tuttavia altresì autonomia funzionale (non potendo infatti avere finalità e scopi diversi dal processo cui accedono ed in occasione del quale nascono), ne discende che in tali giudizi - qualora il titolo contestato sia di formazione giudiziale - non possano giammai dedursi motivi analoghi od identici a quelli dedotti od astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale, essendo altra la sede nella quale sollevare tali contestazioni (id est il giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo).

Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere che l'opposizione all'esecuzione (ivi compresa l'opposizione preventiva di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c.) che sia fondata su contestazioni inerenti il "merito" del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile (salvo, ovviamente, il caso di vizi del provvedimento che ne inficino la stessa giuridica esistenza). Quelle contestazioni possono infatti essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale, in quanto unica "sede" deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita.

E, si badi, di inammissibilità dell'opposizione si tratta (e non già di infondatezza del merito), esattamente come - sempre in applicazione del principio del ne bis in idem - è da ritenersi inammissibile un'azione cognitiva che investa fatti in relazione ai quali operi la preclusione del giudicato o per i quali penda già un distinto processo (risolvendosi, infatti, in tale ultimo caso, la declaratoria di litispendenza ex art. 39, primo comma, c.p.c. in una mera pronuncia in rito).

Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie deve ritenersi che l'opposizione spiegata dalla L. s.n.c. sia inammissibile per le ragioni sopra elencate.

Ed invero, le questioni poste dalla società precettata (versamento dell'acconto di € 5.000,00 per la progettazione e la direzione dei lavori inerenti la realizzazione di un capannone industriale; restituzione delle somme già versate e/o compensazione) investono fatti comunque dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale, ed era in quella sede - (id est il giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo o nell'eventuale giudizio di impugnazione) - che avrebbero dovute essere sollevate tali contestazioni.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, utilizzando al riguardo i parametri della liquidazione giudiziale ai sensi del DM n. 55/2014, secondo i valori minimi, stante l'assenza di attività istruttoria e la non particolare complessità delle questioni trattate.

pqm

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.378,00, oltre accessori come per legge.